

DETERMINA N. 249/2021

GRIMALDI EUROMED S.P.A. – AUTORIZZAZIONE, IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL TAR PIEMONTE N. 576 DEL 3 GIUGNO 2021, AL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' VERSATO PER LE ANNUALITA' 2017 E 2018.

il Segretario generale

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- il decreto legge, 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, ed in particolare l'art. 37, comma 1, con cui è stata istituita l'Autorità di Regolazione dei Trasporti e l'art. 37, comma 6, lett. b), come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettere a-bis) e a-ter), introdotte dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 che prevede il contributo per il funzionamento dell'Autorità;
- la delibera n. 94/2015 del 5 novembre 2015 con cui l'Autorità ha stabilito misura e modalità di versamento del contributo riferito all'anno 2016;
- il DPCM 23 dicembre 2015 con cui è stata approvata, ai fini dell'esecutività, la citata delibera n. 94/2015;
- la determina del Segretario Generale n. 19/2016 del 9 marzo 2016, con cui sono state definite le modalità operative relative al versamento e alla comunicazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità riferito all'anno 2016;
- la delibera n. 139/2016 del 24 novembre 2016 con cui l'Autorità ha stabilito misura e modalità di versamento del contributo riferito all'anno 2017;
- il DPCM 28 dicembre 2016 con cui è stata approvata, ai fini dell'esecutività, la citata delibera n. 139/2016;
- la determina del Segretario Generale n. 13/2017 del 1° febbraio 2017, con cui sono state definite le modalità operative relative al versamento e alla comunicazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità riferito all'anno 2017;
- la delibera n. 145/2017 del 15 dicembre 2017 con cui l'Autorità ha stabilito misura e modalità di versamento del contributo riferito all'anno 2018;
- il DPCM 15 gennaio 2018 con cui è stata approvata, ai fini dell'esecutività, la citata delibera n. 145/2017;
- la determina del Segretario Generale n. 12/2018 del 30 gennaio 2018, con cui sono state definite le modalità operative relative al versamento e alla comunicazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità riferito all'anno 2018;
- la delibera n. 78/2021 del 27 maggio 2021 di approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità e successive modifiche ed integrazioni;
- la sentenza n. 69 del 7 aprile 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 2017, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 23, 41 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con l'ordinanza del 17 dicembre 2015, iscritta al n. 30 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 2016;
- la determina n. 218/2020 del 15 dicembre 2020 avente ad oggetto “Grimaldi Euromed S.p.A. – autorizzazione al rimborso del contributo per il funzionamento dell'Autorità versato per l'annualità 2017 a seguito di sentenza esecutiva del TAR Piemonte”;

- la determina n. 57/2021 del 29 marzo 2021 avente ad oggetto “Grimaldi Euromed S.p.A. – annullamento del rimborso del contributo per il funzionamento dell’Autorità versato per l’annualità 2017 approvato con determina n. 218/2020 del 15 dicembre 2020”;
- la sentenza del TAR Piemonte, n. 576/2021 pubblicata il 03 giugno 2021, sfavorevole all’Autorità, che ha sancito la non debenza del contributo da parte dell’operatore economico con riferimento alle annualità 2016, 2017 e 2018, con condanna dell’Autorità alla restituzione o compensazione di quanto già versato;
- il consolidato orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato che, in termini di merito, ha accertato la non debenza, da parte del trasporto marittimo e per vie navigabili interne, del contributo riferito a tali annualità;
- il Regolamento concernente la disciplina contabile, approvato con delibera dell’Autorità n. 6/2013, del 12 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 10 bis “Atti di spesa” e l’art. 16, comma 1, che prevede che gli impegni di spesa sono assunti dal Segretario generale, salvo l’esercizio della facoltà di delega di cui al comma 2 del medesimo articolo;
- il bilancio di previsione per il 2021 e pluriennale 2021 – 2023, approvato con delibera dell’Autorità n. 224/2020 del 22 dicembre 2020;

Considerato che:

- con nota del 15 luglio 2020, Ns. Prot. n. 10346/2020 del 16 luglio 2020, la Società Grimaldi Euromed S.p.A., dopo aver rappresentato di aver versato il contributo per il funzionamento relativo all’annualità 2017 per un importo di Euro 373.592,66 e di essere assoggettata al contributo per il funzionamento relativo all’annualità 2020 per un importo di Euro 71.801,61, chiedeva, in esecuzione della sentenza TAR Piemonte n. 831/2019, la compensazione del contributo relativo all’annualità 2020 (dovuto ma non versato) con la corrispondente quota del contributo 2017 (non dovuto per effetto della citata sentenza), nonché il rimborso dell’importo residuo pari a Euro 301.791,05;
- con nota del 9 dicembre 2020, Ns. prot. n. 19631/2020 del 10 dicembre 2020, a fronte di specifica richiesta dell’Autorità, la Società Grimaldi Euromed S.p.A. presentava una rettifica alla dichiarazione contemplata dall’art. 4 della Delibera n. 139/2016 nonché dal punto 8 della Determina del Segretario Generale n. 13/2017, evidenziando nei ricavi esclusi i ricavi derivanti da trasporto via mare e per vie navigabili interne non connotato da oneri di servizio pubblico, in linea con quanto statuito dalla sentenza del TAR Piemonte n. 831/2019. Per effetto della modifica intervenuta la dichiarazione evidenziava un “fatturato rilevante ai fini del versamento del contributo” pari a zero;
- in data 14 maggio 2021 la Società Grimaldi Euromed S.p.A. provvedeva al pagamento, del contributo per l’anno 2020 per l’importo complessivo di euro 622.741,25;
- con nota del 27 ottobre 2021, Ns. Prot. n. 17112/2021 del 28 ottobre 2021, la Società Grimaldi Euromed S.p.A. rappresentava che, con la sentenza n. 576/2021 del 3 giugno 2021, resa nel procedimento R.G. N. 386/2021, il TAR condannava l’Autorità alla restituzione delle somme versate per gli anni 2016, 2017 e 2018 e, richiedeva la compensazione del contributo relativo all’annualità 2021 (dovuto ma in parte non versato) con il contributo per le annualità 2017 e 2018 (non dovuti) e il rimborso dell’importo residuo pari a Euro 447.400,96.
- il contributo per l’anno 2016 è già stato rimborsato in data 5 dicembre 2019, in attuazione della determina n. 161/2019 del 2 dicembre 2019;
- con nota del 21 aprile 2021, Ns. prot. n. 005019/2021, la Società Grimaldi Euromed S.p.A. presentava la dichiarazione contemplata dalla Delibera n. 225/2020 nonché dalla Determina del Segretario Generale n. 30/2021, evidenziando ricavi esclusi in quanto non di competenza dell’Autorità o riferiti a servizi di trasporto con l’estero, calcolati applicando le percentuali di incidenza del numero di merci e passeggeri trasportati con partenza da/per l’Italia sul numero totale di merci e passeggeri trasportati. La dichiarazione evidenziava un “fatturato rilevante ai fini del versamento del contributo” pari a 1.097.172.795,92;
- in data 30 aprile 2021 la Società Grimaldi Euromed S.p.A. versava l’importo di euro 219.432,38 quale prima rata del contributo per l’anno 2021, residuando ancora da pagare la seconda rata di ammontare pari ad euro 438.871,30;

Ritenuto opportuno:

- di dare seguito a quanto disposto dalla sentenza del TAR Piemonte n. 576 del 3 giugno 2021 relativamente al contributo per il funzionamento dell'Autorità per gli anni 2017 e 2018, oltre agli interessi legali come di seguito rappresentato:

OPERATORE ECONOMICO	2017	INTERESSI LEGALI	TOTALE DA RIMBORSARE
GRIMALDI EUROMED S.P.A. CF: 00278730825	373.592,66	4.906,18	378.498,84

OPERATORE ECONOMICO	2018	INTERESSI LEGALI	TOTALE DA RIMBORSARE
GRIMALDI EUROMED S.P.A. CF: 00278730825	512.679,60	5.730,78	518.410,38

- di rimborsare l'importo relativo al contributo per il funzionamento dell'Autorità per gli anni 2017 e 2018, previa compensazione con l'importo dovuto dal medesimo operatore economico per la seconda rata dell'annualità 2021, calcolato sulla base della dichiarazione presentata in data 21 aprile 2021, Ns. prot. n. 005019/2021 di pari data, in relazione alla quale l'Autorità si riserva il diritto di effettuare i dovuti controlli, formali e sostanziali: l'importo da rimborsare ammonta ad Euro 458.037,92, comprensivo degli interessi legali;

DETERMINA

1.di disporre, per le motivazioni sopra illustrate, il rimborso del contributo per il funzionamento dell'Autorità, oltre che gli interessi legali, all'operatore economico Grimaldi Euromed S.p.A. relativamente alle annualità 2017 e 2018, come di seguito specificato:

OPERATORE ECONOMICO	2017	INTERESSI LEGALI	TOTALE DA RIMBORSARE
GRIMALDI EUROMED S.P.A. CF: 00278730825	373.592,66	4.906,18	378.498,84

OPERATORE ECONOMICO	2018	INTERESSI LEGALI	TOTALE DA RIMBORSARE
GRIMALDI EUROMED S.P.A. CF: 00278730825	512.679,60	5.730,78	518.410,38

2.di impegnare sul capitolo 51300 del bilancio di previsione 2021 avente ad oggetto "Rimborsi a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso", Codice Piano dei Conti U.1.09.99.05.001 l'importo complessivo di Euro 886.272,26 relativo alle 2 annualità, 2017 e 2018, a favore dell'operatore di cui al punto 1 come sopra dettagliato;

3.di impegnare sul capitolo 51600 del bilancio di previsione 2021 avente ad oggetto "Altri interessi passivi diversi", Codice Piano dei Conti U.1.07.06.99.999, l'importo di Euro 10.636,96 a favore dell'operatore di cui al punto 1. come sopra dettagliato;

4.di accertare sul capitolo 10100 del bilancio di previsione 2021 avente ad oggetto "Contributo per il funzionamento dell'Autorità", Codice Piano dei Conti E.1.01.01.99.001, l'importo di Euro 438.871,30 a titolo di seconda rata del contributo per il funzionamento dell'Autorità per l'esercizio 2021 dovuto dalla Società Grimaldi Euromed S.p.A., in relazione al quale l'Autorità si riserva il diritto di effettuare i dovuti controlli, formali e sostanziali;

5. di autorizzare il pagamento della somma complessiva di Euro 896.909,22 a favore dell'operatore economico di cui al punto 1, previa compensazione con l'importo di Euro 438.871,30, importo dovuto dalla Società Grimaldi Euromed S.p.A. a titolo di seconda rata del contributo per il funzionamento dell'Autorità per l'esercizio 2021;
6. di incaricare il Dirigente dell'Ufficio Contabilità, bilancio e autofinanziamento di comunicare agli operatori economici di cui al punto 1. gli estremi del provvedimento di rimborso;
7. di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito web istituzionale dell'Autorità.

Torino, 23/12/2021

il Segretario generale
IMPROTA GUIDO / ArubaPEC
S.p.A.